



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/20 DEL 8.7.2005

Oggetto: Piano regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2005/2006. Criteri e modalità di erogazione Art. 27 L. n. 448/1998. Euro 4.951.305,00

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama l'articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti che frequentano la scuola media inferiore e quella secondaria superiore, nonché i D.P.C.M. n. 320 del 5 agosto 1999 e n. 226 del 4 luglio 2000, recanti disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge sopraccitata.

L'Assessore informa che per quanto riguarda la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari provvedono direttamente i Comuni in applicazione dell'articolo 156, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La ripartizione delle risorse tra le diverse regioni per l'anno 2005, con riferimento all'anno scolastico 2005/2006, è stata approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Dipartimentale n. 8 del 22 marzo 2005. Con tale provvedimento alla Regione Sardegna è stato assegnato, in proporzione al numero di alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, la somma complessiva di euro 4.951.305,00 di cui euro 3.650.437,00 per gli alunni delle scuole medie inferiori e del I° anno della secondaria superiore, e euro 1.300.868,00 per le restanti classi delle scuole superiori.

L'Assessore propone, in analogia a quanto già definito per l'assegnazione delle borse di studio ai sensi della L. n. 62 del 2000, che l'intera disponibilità venga ripartita tra tutti i Comuni della Sardegna in base alla popolazione residente in età scolare (dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2003). Il piano di ripartizione è riportato nel tabulato "A" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ai fini dell'attribuzione delle provvidenze, le condizioni economiche delle famiglie sono determinate in riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'art. 2 del DPCM 5 agosto 1999 n. 320.



L'Assessore propone che in base a quanto stabilito nel richiamato DPCM n. 320/99, possano beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola media inferiore o secondaria superiore, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.650,00 calcolato sulla base del Decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni. E precisa che l'indicatore dev'essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Precisa inoltre che l'indicatore ISEE tiene conto del reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, delle attività finanziarie, del patrimonio immobiliare e mobiliare, dell'abitazione principale in proprietà o in locazione, del numero dei componenti del nucleo familiare, della eventuale assenza del coniuge, della presenza di figli minori, dei familiari con handicap psicofisico permanente, ecc.

La domanda di richiesta di contributo, secondo il modello dell'Allegato B, con la certificazione ISEE rilasciata dagli organi competenti, dovrà essere presentata direttamente ai Comuni di residenza degli alunni, da chi esercita la potestà genitoriale o dagli alunni medesimi se maggiorenni. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata l'autocertificazione delle spese sostenute secondo il fac simile Allegato C alla presente deliberazione.

L'Assessore propone che qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, le Amministrazioni Comunali possano, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in eccedenza agli alunni dell'altro ordine di scuola.

Per la raccolta delle richieste e l'erogazione dei benefici, così come per l'informazione capillare a tutte le famiglie, le scuole di frequenza sono invitate a collaborare con i Comuni. Gli enti erogatori del contributo sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.Lgs.109/98 e successive integrazioni e modifiche.

La presente deliberazione, con il relativo piano di riparto, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno, il quale provvederà all'accreditamento delle somme spettanti ai Comuni.

La Giunta regionale,

VISTO l'Art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/20
DEL 8.7.2005

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 8 del 22.03.2005 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

SENTITA la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato sulla proposta in esame;

VISTO il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;

DELIBERA

- di approvare il piano di ripartizione in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole medie inferiori e superiori della Sardegna, per l'anno scolastico 2005/2006, secondo quanto stabilito nella parte espositiva della presente deliberazione;

- di approvare gli allegati A, B, e C che fanno parte integrante della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gianfranco Duranti

p. Il Presidente
Francesco Pigliaru